



Comune di BUTI

(Provincia di PISA)

ORDINANZA 5

DEL 19/04/2021

ORDINANZA DEL SETTORE 3 - AREA TECNICO AMBIENTALE

Oggetto: DISPOSIZIONI AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N. 74/2013 IN MERITO AL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

IL SINDACO

Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

Rilevato che il Comune di Buti appartiene alla zona climatica "D", per la quale l'art. 9 del D.P.R. n. 412/93 consente l'esercizio degli impianti termici di riscaldamento per 12 ore giornaliere dal 1 novembre fino al 15 aprile;

Rilevato che al di fuori di tale periodo stagionale gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;

Considerato l'abbassamento delle temperature rispetto alla media stagionale e tenuto conto delle previsioni climatiche non favorevoli dei prossimi giorni, con possibili ripercussioni negative sulla salute in particolare delle fasce più deboli della cittadinanza;

Rilevato che ricorrono le condizioni di cui fa menzione l'art. 9 comma 2 del D.P.R. 412/93 e l'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 74/2013, che giustificano l'attivazione degli impianti al di fuori del periodo suddetto, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;

Dato atto che l'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 prevede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 che i sindaci, con propria ordinanza, possano ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici;

Dato atto che si rende necessario ampliare il normale periodo di esercizio degli impianti termici (1 novembre – 15 aprile), nel rispetto delle norme previste per la zona in cui è situato il Comune di Buti, disponendo l'attivazione degli impianti di riscaldamento per n. 3 ore giornaliere, dalle ore 6:00 alle ore 9:00 **a decorrere dal 19 aprile p.v. fino al 23 aprile compreso**, facendo salva la possibilità di spegnimento in caso di repentino sensibile aumento della temperatura ambientale, come consentito dall'art. 9 comma 2 del citato D.P.R. 412/93;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

AUTORIZZA

in deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 e per le motivazioni di cui alla premessa narrativa, l'accensione degli impianti termici di riscaldamento, negli edifici pubblici e privati, a

decorrere dal 19 aprile p.v. fino al 23 aprile compreso, per n. 3 ore giornaliere, dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e ricordando l'obbligo di legge di non superare comunque la temperatura di +20°;

INVITA

la cittadinanza al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatezza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici;

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line del Comune di Buti e sul sito istituzionale dell'Ente;

AVVERTE

che contro la presente ordinanza, è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al TAR Toscana ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini decorrenti dalla data di affissione all'Albo del presente Provvedimento.

Dalla Residenza Municipale
Buti, 19/04/2021

IL SINDACO

Lari Alessio / ArubaPEC S.p.A.